

Codice A1503A

D.D. 4 febbraio 2019, n. 98

Esiti dell'istruttoria relativa all'istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge 241/1990, effettuata in data 08 gennaio 2019, con nota n. 637.

Premesso che

- in data 08 gennaio 2019, con nota n. 637 è stata presentata istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge 241/1990 da parte della Cooperativa sociale Divieto di Sosta e della Cooperativa sociale La Terra promessa, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti, inerente al procedimento di cui alla D.D. n. 576 del 26 giugno 2018, di approvazione dell'Avviso sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) - Anno formativo 2018/2019, e alla D.D. n. 1298 del 16 novembre 2018, di approvazione della relativa graduatoria;

- in data 22 gennaio 2019 con protocollo n. 3362 è stata inviata, da parte dello scrivente Responsabile del Procedimento, comunicazione della predetta istanza all'ente Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus, ai sensi dell'art. 25 della Legge regionale 14/2014 e dell'art. 12 del Regolamento regionale 29 giugno 2018, n. 5/R, in quanto soggetto controinteressato, come definito dall'art. 22, comma 1, lett. c), della Legge 241/1990;

- come la medesima comunicazione veniva fissato nel giorno 1° febbraio 2019 il termine per la presentazione di osservazioni e di motivata opposizione all'istanza di accesso;

- in data 28 gennaio 2019 è pervenuta la nota n. 5375 dell'ente Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus con la quale si esprimeva opposizione all'istanza di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 da parte della Cooperativa sociale Divieto di Sosta e della Cooperativa sociale La Terra promessa, sia per quanto riguarda la documentazione relativa all'area territoriale di Novara, sia per quella relativa all'area territoriale del Verbano Cusio Ossola;

- le motivazioni a sostegno dell'opposizione sono di seguito riepilogate:

o per quanto concerne la documentazione FPCOMPID per i corsi indicati con i numeri 76-75-74-84-85, in quanto trattasi di documentazione che attiene al know-how caratterizzante l'operatore e, di conseguenza, agli interessi economici, commerciali e strategici propri nell'ambito della formazione professionale, in particolare per quanto riguarda la progettualità e la didattica;

o per quanto concerne l'allegato B e l'allegato D1.12, in quanto le tecnologie abilitanti a disposizione degli allievi e dei docenti, i progetti specifici in settori qualificanti, l'approccio metodologico, le azioni mirate all'aggiornamento dei docenti, il sistema di valutazione dei risultati e degli obiettivi conseguiti e le azioni sinergiche con le politiche del lavoro appartengono al know-how caratterizzante l'operatore e, di conseguenza, agli interessi economici, commerciali e strategici propri nell'ambito della formazione professionale;

- in relazione all'Allegato A, relativo alle sedi occasionali, invece il controinteressato ente Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus ha prestato il proprio consenso all'accesso. Esaminate le motivazioni addotte dall'ente Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus nella sopracitata nota.

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e in particolare l'articolo 22 e seguenti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- la Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 “*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*” e in particolare l’articolo 25 che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 - il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
 - l’articolo 5 co. 2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 che ha introdotto, accanto all’accesso civico già disciplinato dal D.Lgs. 33/2013, il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico;
 - l’art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, relativo alle esclusioni e ai limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del medesimo decreto e, in particolare, l’art. 5 bis, co. 6, secondo cui ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti l’Autorità nazionale anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 281/1997, adotta linee guida recanti indicazioni operative;
 - le “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*”, approvate con Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1309 del 28 dicembre 2016;
 - il Regolamento regionale 29 giugno 2018, n. 5/R “*Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 25 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14). Abrogazione del regolamento regionale 18 dicembre 2013, n.14/R*”;
 - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*” e s.m.i. .
- Ritenuto che nel caso in esame debba essere considerata prevalente, quale normativa di riferimento per decidere se consentire meno l’accesso, la Legge 241/1990 e la normativa regionale di attuazione, ancorché gli enti che hanno presentato istanza di accesso, vale a dire la Cooperativa sociale Divieto di Sosta e la Cooperativa sociale La Terra promessa:
- non rientrino tra le tipologie di soggetti attuatori/beneficiari previsti dell’Avviso sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) - Anno formativo 2018/2019, approvato con D.D. n. 576 del 26 giugno 2018, come indicato al paragrafo 2.2.2 del predetto Avviso, laddove vengono elencati i soggetti che possono presentare i progetti ed essere destinatari dei relativi contributi ex art. 12 della legge 241/1990;
 - non possano essere, di conseguenza, titolari dei corsi di formazione, ma partecipino come partnership aggiuntiva a supporto dei soggetti attuatori che hanno presentato la domanda di contributo e nello specifico:

o per l'area territoriale del Verbano Cusio Ossola, in partnership con l'operatore C74 FORMONT – S.C.A.R.L.

o per l'area territoriale di Novara, in partnership con l'operatore C76 VCO FORMAZIONE.

Ritenuto che, comunque, la Cooperativa sociale Divieto di Sosta e la Cooperativa sociale La Terra promessa possano essere, in virtù della collaborazione sopra descritta, titolari di un “*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*” (art. 22 della Legge 241/1990), essendo i progetti formativi considerati collocati in graduatoria tra i primi ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse.

Considerato, pertanto, che per giurisprudenza consolidata, in virtù della loro collocazione in graduatoria, rivestono una posizione particolarmente qualificata nell'ambito della procedura di selezione e che il diritto di accesso può essere strumentale ad un'eventuale azione giudiziaria.

Preso atto dell'orientamento espresso dall'ANAC secondo il quale al fine di escludere l'esercizio del diritto di accesso chi compie opposizione all'istanza di accesso ha il preciso onere di esplicitare, in concreto e non mediante il ricorso a clausole di mero stile o a formulazioni generiche, le ragioni per le quali l'eventuale conoscenza delle informazioni tecniche contenute nei documenti richiesti possa arrecare nocumento alla stessa.

Considerata la genericità delle motivazioni addotte dal controinteressato ente Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus.

Vista la Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi assunta nella seduta del 24 luglio 2012 riguardante il diritto di accesso alla documentazione relativa ad un procedimento di concessione di contributi.

Ritenuto che gli aspetti contenuti nella documentazione considerata, richiamati dal controinteressato in sede di opposizione, rappresentino elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri di selezione delle operazioni e dell'attribuzione dei relativi punteggi da parte del Nucleo di valutazione nominato e, pertanto, al fine di verificare la coerenza e la logicità delle valutazioni compiute dal medesimo.

Analizzati e bilanciati i diversi interessi in gioco, si ritiene di non accogliere l'opposizione all'istanza di accesso presentata da Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus e di consentire l'accesso alla documentazione amministrativa individuata, secondo quanto indicato nell'istanza presentata dalla Cooperativa sociale Divieto di Sosta e dalla Cooperativa sociale La Terra promessa, oscurando i dati personali ivi contenuti, ai sensi del citato Regolamento (UE) 679/2016 e del D.Lgs. 196/2013 e s.m.i., e le denominazioni degli enti con i quali Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus collabora, in quanto ininfluenti per quanto riguarda l'attribuzione dei punteggi avvenuta in sede di valutazione da parte del Nucleo appositamente nominato e in quanto rientranti nelle strategie commerciali dell'ente e come tali meritevoli di tutela.

Ritenuto, infine, opportuno precisare agli istanti in sede di accesso agli atti che taluni contenuti indicati nella documentazione richiesta attengono al diritto di proprietà intellettuale (diritto d'autore) dell'ente Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus e come tali sono oggetto di tutela sulla base della specifica normativa di settore e in particolare dalla Legge 633/1941 e successive modifiche e integrazioni.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Visti

- il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2018-2020, approvato con D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018;

DETERMINA

- di non accogliere l'opposizione all'istanza di accesso presentata da Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus e di consentire l'accesso alla documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/1990, secondo quanto indicato nell'istanza presentata dalla Cooperativa sociale Divieto di Sosta e dalla Cooperativa sociale La Terra promessa in data 08 gennaio 2019, con nota n. 637, inerente al procedimento di cui alla D.D. n. 576 del 26 giugno 2018, di approvazione dell'Avviso sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) - Anno formativo 2018/2019, e alla D.D. n. 1298 del 16 novembre 2018, di approvazione della relativa graduatoria;
- di oscurare, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e del D.Lgs. 196/2013 e s.m.i., i dati personali contenuti nella predetta documentazione;
- di oscurare le denominazioni degli enti con i quali il soggetto controinteressato, Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus, collabora in quanto influenti per quanto riguarda l'attribuzione dei punteggi avvenuta in sede di valutazione da parte del Nucleo appositamente nominato e in quanto rientranti nelle strategie commerciali dell'ente e come tali meritevoli di tutela;
- di precisare agli istanti in sede di accesso agli atti che taluni contenuti indicati nella documentazione richiesta attengono al diritto di proprietà intellettuale (diritto d'autore) dell'ente Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus e come tali sono oggetto di tutela sulla base della specifica normativa di settore e in particolare dalla Legge 633/1941 e successive modifiche e integrazioni.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr.ssa Antonella GIANESIN

Il funzionario estensore:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro